



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 44 del 23/12/2019

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott. Vincenzo Frisella
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibellini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott. Denis Rota

Termini di fatturazione per le prestazioni di servizi

Con la presente, si informa la Gentile Cliente che con risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello 528 pubblicato in data 16/12/2019 sono stati forniti nuovi chiarimenti in merito alla tempistica di trasmissione allo SDI delle fatture "riepilogative" per servizi che deve avvenire entro i 12 giorni dalla data di emissione della fattura in quanto, anticipando il momento della fatturazione rispetto al pagamento del corrispettivo, non si ritiene corretto parlare di FATTURA DIFFERITA.

IL CASO. L'ipotesi prospettata nell'interpello prevedeva:

- Prestazioni eseguite dal 1° al 31 ottobre 2019;
- Pagamento a "30 giorni data fattura fine mese";
- Trasmissione fattura datata 31 ottobre 2019 entro il 15 novembre 2019.

Parere dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso prospettato non è esatto parlare di fatturazione riepilogativa differita, da intendersi come la documentazione cumulativa di prestazioni di servizi rese nel mese "*per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta*", posto che il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all'emissione della fattura e, dunque, la prestazione non si considera ancora effettuata, né l'imposta è quindi esigibile, al momento della fatturazione.

Si è, invece, in presenza di una "*fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile) coincide con l'emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file*" (cfr. la risposta ad interpello n. 389 del 24 settembre 2019).

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP



La fattura dunque, sulla base del parere dell'Agenzia delle Entrate, dovrà essere trasmessa allo Sdl entro **12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione, momento che coincide con la data di emissione della stessa.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati